

Contenuto delle condizioni per articolo

#### Panoramica delle coperture

- 1 Definizioni
- 2 Durata dell'assicurazione
- 3 Durata della copertura
- 4 Premio
- 5 Validità territoriale dell'assicurazione
- 6 Copertura dei costi di annullamento
- 7 Copertura dei giorni di viaggio non usufruiti
- 8 Risarcimento massimo
- 9 Esclusioni generali
- 10 Obblighi in caso di danno
- 11 Liquidazione del danno
- 12 Doppia assicurazione
- 13 Aveni diritto
- 14 Termini di prescrizione del diritto al risarcimento
- 15 Indirizzo
- 16 Contenziosi/Reclami
- 17 Registrazione personale
- 18 Clausola di copertura per rischi di terrorismo

#### Panoramica delle coperture

	<b>Annullamento*</b> copertura totale	<b>Garanzia Annullamento*</b> copertura totale
Costi di annullamento		
Giorni di viaggio non usufruiti		
- ritardo alla partenza superiore alle 8 ore	valore giornaliero del viaggio, max. 3 giorni	valore giornaliero del viaggio, max. 3 giorni
- ricovero ospedaliero	valore giornaliero	valore giornaliero
- rientro anticipato	valore giornaliero	100% del prezzo del viaggio

\* a seconda della copertura prescelta

#### 1 Definizioni

Nella polizza e nelle presenti condizioni si intendono:

- 1.1 **Europeesche:** Europeesche Verzekering Maatschappij N.V
- 1.2 **assicurato:** persona fisica citata nella polizza. Coloro ai quali Europeesche ha comunicato di non accettare l'assicurazione di viaggio non sono da considerare assicurati.
- 1.3 **famiglia:** persone fisiche conviventi che viaggiano insieme. Chi viaggia singolarmente viene comunque considerato come una famiglia.
- 1.4 **compagno di viaggio:** persona fisica menzionata sul modulo di prenotazione del viaggio ma non citata all'interno della polizza.
- 1.5 **viaggio:** trasporto e/o soggiorno prenotato.
- 1.6 **prezzo:** importo totale dovuto e/o versato anticipatamente per la prenotazione di un trasporto e/o di un soggiorno. Non sono inclusi i costi generati nella località di destinazione (ulteriori viaggi, escursioni e simili).
- 1.7 **costi di annullamento:** somma (temporaneamente) dovuta in caso di annullamento e costi di overbooking.
- 1.8 **giorni di viaggio non usufruiti:** giorni che, a causa di imprevisti, l'assicurato non ha potuto trascorrere nella località di vacanza, intesa anche come l'alloggio in cui avrebbe dovuto soggiornare.
- 1.9 **valore giornaliero:** prezzo per persona diviso per il numero di giorni di cui si compone il viaggio. A meno che diversamente disposto, l'indennizzo è previsto solo per le giornate intere, a cui va dedotto quanto precedentemente liquidato.
- 1.10 **sostituto:** persona fisica precedentemente segnalata a Europeesche, il cui nome compare sulla polizza o sul modulo di prenotazione del viaggio
- 1.11 **viaggio composto:** viaggio costituito da più parti separate, prenotate singolarmente (per esempio biglietto e alloggio)
- 1.12 **premio:** premio, costi e tasse assicurative.

#### 2 Durata dell'assicurazione

- 2.1 L'assicurazione è valida a partire dalla data di decorrenza della polizza fino alla data di conclusione del viaggio (come stabilita dalla polizza stessa).
- 2.2 La copertura assicurativa decorre dalla data di pagamento del premio ed è valida fino alla data di conclusione del viaggio (come stabilita dalla polizza).

#### 3 Durata della copertura

Secondo quanto sancito in merito alla durata dell'assicurazione, la copertura:

- 3.1 per i costi di annullamento decorre dalla data di prenotazione del viaggio ed è valida fino alla data di conclusione dello stesso
- 3.2 per i giorni di viaggio non usufruiti decorre dalla data in cui ha inizio il viaggio ed è valida fino alla data di conclusione dello stesso.

#### 4 Premio

- 4.1 pagamento

L'assicurato deve pagare il premio prima della data di decorrenza dell'assicurazione.

#### 4.2 rimborso

Non esiste alcun diritto al rimborso del premio, a meno che l'annullamento del viaggio non venga disposto dall'organizzatore.

#### 5 Validità territoriale dell'assicurazione

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

#### 6 Copertura dei costi di annullamento

6.1 È previsto l'indennizzo degli eventuali costi di annullamento derivati dagli eventi imprevisti di cui ai punti 6.1.1 / 6.1.15. Il diritto al rimborso vale per tutti gli assicurati, secondo massimali definiti al punto 8.1.

- 6.1.1 Decesso, malattia o incidente grave dell'assicurato.
- 6.1.2 Decesso, malattia o incidente grave di familiari di 1° o 2° grado dell'assicurato o di un suo convivente.
- 6.1.3 Gravidanza dell'assicurato o del partner.
- 6.1.4 Danni materiali (a cose o ad oggetti) di proprietà dell'assicurato, alla sua abitazione in affitto o all'azienda in cui lavora, tali da rendere necessaria la sua presenza.
- 6.1.5 Inaspettata assegnazione o consegna all'assicurato di un'abitazione in affitto o di proprietà a meno di 30 giorni dall'inizio del viaggio o dalla data di rientro.
- 6.1.6 Improbabile intervento medico a cui l'assicurato, il/la sua/o partner o un/a figlio/a convivente si deve sottoporre.
- 6.1.7 Decesso, malattia o incidente grave di persone residenti all'estero presso cui l'assicurato avrebbe dovuto soggiornare ma che non sono più in grado di ospitarlo.
- 6.1.8 Impossibilità dell'assicurato – dietro consiglio medico – di sottoporsi ad una delle vaccinazioni necessarie per il viaggio in questione.
- 6.1.9 Disoccupazione involontaria dell'assicurato al termine di un rapporto di lavoro fisso.
- 6.1.10 Assegnazione all'assicurato – al termine di un periodo di disoccupazione per il quale si è ricevuto un sussidio – di un incarico lavorativo che preveda un minimo di 20 ore lavorative al mese per una durata di almeno 6 mesi o a tempo indeterminato e che richieda la sua presenza nel periodo previsto per il viaggio.
- 6.1.11 Definitivo scioglimento del matrimonio dell'assicurato, per cui sono state avviate le apposite procedure. Per definitivo scioglimento del matrimonio si intende anche l'annullamento dell'atto notarile di convivenza registrata.
- 6.1.12 Mancato rilascio, per ragioni impreviste e non imputabili all'assicurato, del visto necessario ad intraprendere il viaggio.
- 6.1.13 Messa fuori uso, per sinistro imputabile a cause esterne, del mezzo di 30 giorni dall'inizio della vacanza. Non sono compresi guasti, problemi meccanici e simili.
- 6.1.14 (peggioramento di preesistente) malattia o incidente di familiari di 1° grado che necessitano urgentemente di cure che solo l'assicurato può prestare.
- 6.1.15 Perdita o furto, avvenuti il giorno della partenza, di indispensabili documenti di viaggio dell'assicurato. L'assicurato è tenuto a farne immediata denuncia alla polizia e a produrre i relativi documenti probatori.

**Compagno di viaggio**

6.2 Qualora uno degli eventi di cui ai punti 6.1.1 / 6.1.15 costringa alla rinuncia un compagno di viaggio dell'assicurato, è previsto un indennizzo per i costi di annullamento. Il risarcimento avviene soltanto se la persona in questione ha sottoscritto un'assicurazione annullamento a suo nome ed ha a sua volta ricevuto un indennizzo. Il diritto al rimborso vale per tutti gli assicurati, con massimali definiti al punto 8.1.

**Sostituto**

6.3 Qualora uno degli eventi di cui ai punti 6.1.1 / 6.1.6 costringa il sostituto alla rinuncia, è previsto un indennizzo per i costi di annullamento (nel qual caso il termine "assicurato" va inteso come "sostituto"). Tale copertura è valida esclusivamente se il nome del sostituto è stato segnalato a Europeesche e se il relativo premio risulta calcolato sulla sua persona. Il diritto al rimborso vale per tutti gli assicurati, con massimali definiti al punto 8.1.

#### Viaggio composto

6.4 Qualora venga annullata una delle parti da cui è costituito il viaggio, è previsto un indennizzo per i costi di annullamento, a condizione che il locatario o l'organizzatore non ne rimborsi l'importo e che non esistano soluzioni alternative. Tale copertura è da ritenersi valida soltanto qualora ne venga calcolato il relativo premio. Il diritto al rimborso vale per tutti gli assicurati.

#### 7 Copertura dei giorni di viaggio non usufruiti

7.1 Ritardo alla partenza

In caso di ritardo imprevisto di aereo, autobus, treno e nave al momento della partenza dai Paesi Bassi o dell'arrivo nella prima località di destinazione viene corrisposto un indennizzo sulla base del valore giornaliero del viaggio. Tale copertura è valida esclusivamente per viaggi di durata superiore a 3 giorni. Il ritardo deve inoltre superare le 8 ore. In caso di ritardo compreso tra le 8 e le 20 ore l'indennizzo corrisponde a 1 giorno, tra le 20 e le 32 ore a 2 giorni e oltre le 32 ore a 3 giorni. Voli con partenza da aeroporti situati nel raggio di 100 chilometri dal confine olandese vengono considerati in partenza dai Paesi Bassi.

7.2 Ricovero ospedaliero

7.2.1 In caso di ricovero ospedaliero dell'assicurato durante il viaggio (con almeno 1 pernottamento) viene corrisposto un indennizzo sulla base del valore giornaliero del viaggio stesso. Ogni pernottamento in ospedale avvenuto nel periodo di viaggio è considerato come 1 giorno di viaggio non usufruito. Il diritto al rimborso vale per l'assicurato coinvolto, per i suoi familiari assicurati presso Europeesche nonché per un eventuale compagno di viaggio assicurato da Europeesche.

**7.2.2** Per chi attiva la rubrica Garanzia-annullamento è previsto un indennizzo pari al 100% del prezzo del viaggio qualora l'assicurato venga ricoverato in ospedale e, per ragioni mediche, non sia possibile rimpatriarlo entro la data di conclusione del viaggio stesso. Il diritto al rimborso vale per l'assicurato coinvolto, per i suoi familiari assicurati presso Europeesche, nonché per un eventuale compagno di viaggio assicurato da Europeesche, a condizione che essi non facciano rientro entro la data di conclusione del viaggio.

**7.2.3** In caso di ricovero ospedaliero di un compagno di viaggio, viene corrisposto all'assicurato un indennizzo sulla base del valore giornaliero del viaggio stesso, secondo le modalità di cui al punto 7.2.1. Il risarcimento avviene soltanto se il compagno di viaggio ha sottoscritto un'assicurazione annullamento a suo nome ed ha a sua volta ricevuto un indennizzo. Il diritto al rimborso vale per la famiglia e per un compagno di viaggio assicurato da Europeesche.

#### **7.3 Rientro anticipato**

**7.3.1** In caso di rientro anticipato alla propria località di residenza nei Paesi Bassi per uno degli eventi impreveduti di cui ai punti 7.3.2 / 7.3.7, è previsto un indennizzo pari al valore giornaliero del viaggio, calcolato prendendo come base il 100% del prezzo del viaggio stesso (a seconda della copertura prescelta nella polizza). Il diritto al rimborso vale per l'assicurato coinvolto, per i suoi familiari assicurati presso Europeesche, nonché per un eventuale compagno di viaggio assicurato da Europeesche, a condizione che anch'essi rientrino anticipatamente. Per i soggetti e alle condizioni di cui sopra, tale diritto è valido secondo i massimali definiti al punto 8.1 esclusivamente in caso di decesso dell'assicurato.

**7.3.2** Decesso, malattia o incidente grave dell'assicurato.

**7.3.3** Decesso, malattia o incidente grave di familiari di 1° o 2° grado dell'assicurato o di un suo convivente.

**7.3.4** Complicazioni nella gravidanza dell'assicurato o del partner.

**7.3.5** Danni materiali (a cose o ad oggetti) di proprietà dell'assicurato, alla sua abitazione in affitto o all'azienda in cui lavora tali da rendere necessaria la sua presenza.

**7.3.6** Improbabile intervento medico a cui l'assicurato, il/la suo/a partner o un/a figlio/a convivente si deve sottoporre.

**7.3.7** Decesso, malattia o incidente grave di persone residenti all'estero presso cui l'assicurato avrebbe dovuto soggiornare ma che non sono più in grado di ospitarlo.

#### **Compagno di viaggio**

**7.4** Qualora uno degli eventi di cui agli articoli 7.3.2 / 7.3.7 coinvolga un compagno di viaggio costringendo l'assicurato ad interrompere il viaggio, è previsto un indennizzo pari al valore giornaliero del viaggio, calcolato prendendo come base il 100% del prezzo del viaggio stesso (a seconda della copertura prescelta nella polizza). Il risarcimento avviene soltanto se il compagno di viaggio ha sottoscritto un'assicurazione annullamento a suo nome ed ha a sua volta ricevuto un indennizzo. Il diritto al rimborso vale per la famiglia e per un compagno di viaggio assicurato da Europeesche, a condizione che anch'essi rientrino anticipatamente. Per i soggetti e alle condizioni di cui sopra, tale diritto è valido secondo i massimali definiti al punto 8.1 esclusivamente in caso di decesso del compagno di viaggio.

#### **Sostituto**

**7.5** Qualora uno degli eventi di cui agli articoli 7.3.2 / 7.3.6 coinvolga un sostituto costringendolo alla rinuncia, è previsto un indennizzo pari al valore giornaliero del viaggio, calcolato prendendo come base il 100% del prezzo del viaggio stesso (a seconda della copertura prescelta nella polizza), in quel caso il termine "assicurato" va inteso come "sostituto". Tale copertura è valida solo se il nome del sostituto è stato segnalato a Europeesche e se il relativo premio risulta calcolato sulla sua persona.

#### **8 Massimali di indennizzo**

**8.1** Il massimale di indennizzo per la totalità degli assicurati non può estendersi oltre le 4 famiglie e i 9 compagni di viaggio (familiari esclusi) e viene distribuito fra tutti gli assicurati in base al contributo di ciascuno al prezzo del viaggio.

**8.2** All'indennizzo va dedotto quanto precedentemente liquidato.

**8.3** L'importo totale corrisposto a titolo di indennizzo non può superare il 100% del contributo di ciascuno al prezzo del viaggio.

**8.4** Per i viaggi di durata superiore ai 60 giorni, a partire dal 61esimo giorno l'indennizzo avviene sempre sulla base del valore giornaliero del viaggio.

#### **9 Esclusioni generali**

**9.1** Non sono previsti indennizzi qualora l'assicurato o l'interessato:

**9.1.1** dichiarare il falso e/o fornisca una versione dei fatti non veritiera. In casi simili si perde il diritto al rimborso per l'intero importo, anche per le parti della pratica per le quali non si è dichiarato il falso né si è fornita una versione dei fatti non veritiera.

**9.1.2** non rispetti uno o più obblighi sanciti nella polizza e danneggi pertanto gli interessi di Europeesche. L'assicurato o l'interessato perde inoltre il diritto a qualsiasi rimborso qualora egli non rispetti uno degli obblighi di cui all'articolo 10.2 con l'intenzione di ingannare Europeesche, a meno che l'inganno sia tale da non giustificare la perdita di tale diritto.

**9.2** Non è previsto alcun indennizzo per richieste che seguano:

**9.2.1** e che sono (in)diretto collegato a:

- disordini, tra cui conflitti armati, guerre civili, insurrezioni, tafferugli interni, sommosse e ammutinamenti. Questi sei tipi di disordini, unitamente alle loro rispettive definizioni costituiscono parte del testo depresso dall'Associazione degli Assicuratori presso la cancelleria del Tribunale de L'Aja il 2 novembre 1981.

- reazioni atomiche, ovvero qualsiasi reazione nucleare che sprigioni energia.

- sequestro e confisca

- partecipazione volontaria a sequestro, dirottamento, sciopero o atto terroristico.

**9.2.2** eventi scaturiti o resi possibili da intenzione, volontaria sconsideratezza o deliberata colpa dell'assicurato o dell'interessato.

**9.2.3** eventi (in)direttamente riconducibili al suicidio o tentato suicidio dell'assicurato.

**9.2.4** eventi che derivano dalla partecipazione o dalla perpetrazione di un crimine o di un tentato crimine.

**9.2.5** eventi riconducibili a malattia, affezione o malformazione dell'assicurato, di suoi familiari di 1° o 2° grado o di suo convivente, preesistente o manifestatasi nei 3 mesi precedenti alla stipula dell'assicurazione. Tale esclusione vale soltanto qualora l'assicurazione risulti stipulata oltre 7 giorni dalla data di prenotazione.

#### **10 Obblighi in caso di danno**

**10.1** L'assicurato o l'interessato è tenuto:

**10.1.1** a prevenire, ridurre o limitare eventuali danni con ogni mezzo possibile

**10.1.2** in caso di malattia, a cercare immediatamente soccorso medico senza trascurare nulla che possa favorire la guarigione. Inoltre l'assicurato è tenuto a farsi visitare a spese di Europeesche da un medico segnalato da Europeesche stessa e a fornirgli tutte le informazioni richieste

**10.1.3** a prestare ad Europeesche la massima collaborazione, fornendole dati veritieri e tralasciando invece tutto ciò che potrebbe risultare lesivo per gli interessi di Europeesche

**10.1.4** a dimostrare le circostanze che hanno portato alla richiesta di rimborso

**10.1.5** a presentare documenti probatori originali

**10.1.6** a prestare la massima collaborazione in caso di rivalsa su terzi, trasferendo le eventuali rivendicazioni e conferendo le deleghe necessarie.

#### **REGOLE PER LA SEGNALAZIONE**

**10.2** L'assicurato o l'interessato è tenuto:

**10.2.1** a contattare entro 3 giorni lavorativi l'ufficio che ha provveduto alla prenotazione del viaggio dopo qualsiasi evento che abbia (o possa aver) causato l'annullamento del viaggio stesso.

**10.2.2** a inoltrare ad Europeesche la propria richiesta di rimborso il più rapidamente possibile e comunque non oltre i 6 mesi dalla data in cui si è verificato l'evento, inviando l'apposito modulo per la richiesta danni firmato e debitamente compilato in tutte le sue parti.

**10.3** Le segnalazioni effettuate secondo quanto sancito dagli articoli 10.2.1 e 10.2.2 contribuiscono anche a stabilire l'entità del danno e il diritto al rimborso.

#### **11 Liquidazione del danno**

Europeesche si impegna a (far) liquidare il danno subito anche sulla base dei dati e delle informazioni fornite dall'assicurato.

#### **12 Doppia assicurazione**

Qualora, pur valendo la presente assicurazione, l'assicurato presenti richiesta di rimborso sulla base di un'altra polizza da lui stipulata – anche anteriormente – oppure di servizi e coperture analoghe, la presente assicurazione è da ritenersi sussidiaria. In tal caso potranno essere rimborsati all'assicurato soltanto i danni il cui importo supera la somma da lui richiesta altrove.

#### **13 Avanti diritto**

**13.1** Il diritto al rimborso vale esclusivamente per l'assicurato. In caso di decesso dell'assicurato tale diritto viene trasferito all'agli erede/i naturale/i dello stesso. Gli eredi sono sempre e comunque tenuti a presentare un certificato di eredità.

**13.2** L'indennizzo viene corrisposto ad un solo assicurato (a meno che altri assicurati non abbiano presentato ad Europeesche obiezioni in forma scritta); dopodiché ad eventuali intermediari in favore di cui la polizza è stata sottoscritta.

#### **14 Termini di prescrizione del diritto al risarcimento**

Qualora, in merito ad una specifica richiesta, Europeesche renda nota la propria posizione definitiva in forma scritta, ogni diritto al risarcimento nei confronti di Europeesche per il danno subito cade in prescrizione dopo 6 mesi. Tale termine è da intendersi valido a partire dalla data in cui Europeesche ha inviato la relativa comunicazione.

#### **15 Indirizzo**

Europeesche è tenuta ad inviare qualsiasi comunicazione presso l'ultimo indirizzo fornito dall'assicurato, oppure all'indirizzo dell'intermediario in favore di cui la polizza è stata sottoscritta.

#### **16 Contenziosi/Reclami**

Contenziosi e/o reclami derivanti dal presente contratto assicurativo possono essere inoltrati:

**16.1** alla direzione di Europeesche Verzekeringen, Casella Postale 12920,

1100 AX Amsterdam-ZO.

**16.2** alla Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Casella Postale 93560, 2509 AN Den Haag.

**16.3** al tribunale competente olandese scelto dall'assicurato o dall'interessato.

Il presente contratto è disciplinato dal diritto olandese.

#### **17 Registrazione personale**

Chiunque richieda servizi assicurativi o finanziari è tenuto a fornire alcuni dati personali.

Questi dati vengono trattati da Europeesche ai soli fini della sottoscrizione e della esecuzione di contratti, della prevenzione e della lotta alle frodi nei confronti di istituzioni finanziarie, per attività di marketing, per analisi statistiche e per rispetto delle leggi vigenti.

Viene inoltre applicato il codice di condotta per il "Trattamento dei Dati Personali" forniti a Compagnie Assicuratriche". Una brochure informativa è a disposizione del pubblico presso Europeesche e sul sito [www.europeesche.nl](http://www.europeesche.nl), mentre il testo integrale di tale codice è disponibile sul sito dell'Associazione degli Assicuratori ([www.verzekeraars.nl](http://www.verzekeraars.nl)). Per ulteriori informazioni contattare il proprio assicuratore.

#### **18 Clausola di copertura per rischi di terrorismo**

La presente assicurazione è disciplinata dalla "Clausola di copertura per rischi di terrorismo", inviata in data 15 giugno 2003 tramite distribuzione porta a porta a tutti gli indirizzi dei Paesi Bassi. Tale documento può essere riservato gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta ed è disponibile sui seguenti siti: [www.terrorisrneverzekerd.nl](http://www.terrorisrneverzekerd.nl) e [www.europeesche.nl](http://www.europeesche.nl).